

PROPOSTA di DELIBERAZIONE Consiglio Comunale

Numero	Del	Ufficio Proponente
2017/521	30/06/2017	Tecnico Urbanistica e pianificazione del territorio
Relatore: BASANIERI FRANCESCA		

OGGETTO:

Variante al RU ai sensi dell'Art. 6 della L.R. n. 8/2010 per alienazione e contestuale valorizzazione della Scuola di via Zampagni, Loc. Camucia, e di un terreno ubicato in Loc. Camucia identificato al N.C.E.U. al foglio di Mappa n. 215, part. 1219 e 1221. Procedura di verifica di assoggettabilità semplificata di cui all'Art. 5 co. 3 ter della L.R. 10/2010.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

- in data 27/05/2016, con Del.C.C. n. 49 era stato approvato il bilancio di previsione 2016 a cui risultava allegato il Piano delle Alienazione del Comune di Cortona adottato con Del.G.C. n. 77 del 13/05/2016;

- dal Piano delle alienazioni suddetto risultavano in particolare da alienare:

1.La Scuola Elementare di Camucia con accessi sia da Via Zampagni che dal Via S. Lazzaro ed identificata al N.C.E.U. al Foglio di mappa n. 215, part. 37;

2.Terreno ubicato in Loc. Camucia (ex Zona Annonaria) identificato al N.C.E.U. al Foglio di mappa n. 215 part. n. 1219 e 1221 di seguito denominato (ex Guardia di Finanza);

- il Piano delle Alienazioni 2016 prevedeva la contestuale valorizzazione delle aree suddette;

- con Del.G.C. n. 93 del 15/06/2017, la Giunta Comunale ha dato mandato all'Ufficio Urbanistica di attivare l'iter tecnico amministrativo necessario all'espletamento delle procedure di cui alla L.R. n. 65/14 e alla L.R. 8/12 ai fini della discussione e deliberazione da parte del C.C., di una nuova proposta di alienazione e contestuale valorizzazione della Scuola Elementare di Camucia con accessi sia da Via Zampagni che dal Via S. Lazzaro ed identificata al N.C.E.U. al Foglio di mappa n. 215, part. 37;

- con la medesima delibera di cui sopra la Giunta ha dato altresì mandato di attivare l'iter tecnico amministrativo necessario all'espletamento delle procedure di cui alla L.R. n. 65/14 e alla L.R. 8/12 ai fini della discussione e deliberazione da parte del C.C., di una nuova proposta di alienazione e contestuale valorizzazione dei terreni di proprietà comunale ubicati in Loc. Camucia identificati al N.C.E.U. al Foglio di mappa n. 215 part. n. 1219 e 1221 ;

- la Giunta ha quindi dato mandato all'Ufficio Tecnico di proporre al Consiglio Comunale:

1. la valorizzazione della Scuola Elementare di Camucia riclassificando la Zona individuata nel RU 2009 come F_{3CAM09} con una destinazione *Br* con indici di RU in linea con le destinazioni delle zone circostanti (zona B 3.5

2. la revisione della valorizzazione dei terreni della "Ex Guardia di Finanza" suddetti individuando per tutta l'area oggetto di alienazione una nuova zona D1.1

VISTO che, ai sensi dell'Art. 6 della L.R. n. 8/2012, la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del piano di alienazione e valorizzazione ha effetto di adozione delle varianti urbanistiche necessarie ad attuare le previsioni di piano;

CHE, le varianti al Regolamento urbanistico in esame non rientrano tra i casi di esclusione di cui all'Art. 3 co. 3 della L.R. 8/12 e non sono relative agli immobili di cui all'Art. 4 co.7 della stessa L.R. suddetta;

VALUTATO che resta comunque fermo lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) nei casi di cui alla L.R. 10/2010;

CHE, ai sensi dell'Art. 5 co. 3ter della L.R. 10/2010, "*nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa*";

VISTA la Relazione Motivata redatta, ai sensi dell'Art. 5 co.3ter della L.R. 10/2010, dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale in data 06/06/2017;

VERIFICATO che secondo quanto emerge dalla relazione suddetta le varianti al RU in questione non comportano impatti sull'ambiente;

VALUTATO inoltre che Regolamento Urbanistico del Comune di Cortona è stato oggetto, al momento della sua adozione e approvazione di VAS e Valutazione di Incidenza ai sensi della L.R. 10/2015 e della L.R. 1/2005;

VISTO il parere dell'Autorità competente in materia di VAS espresso in data 08/06/2017 di seguito riportato:

"Vista la relazione motivata e vista la tipologia e l'entità degli interventi ritiene di non doversi procedere a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS"

RITENUTO di dover far propria la Relazione Motivata suddetta e il parere espresso dall'Autorità Competente di esclusione dalla VAS;

VISTO l'art. 134, comma 4 del Dlgs 267/2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Dlgs n. 267/2000;

DATO ATTO che sul presente provvedimento non viene espresso il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Dlgs n. 267/2000;

DELIBERA

DI RICHIAMARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI PRENDERE ATTO della Relazione Motivata del 06/06/2017, redatta ai sensi dell'Art. 5 co.3ter della L.R. 10/2010 dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, e di farla propria;

DI PRENDERE ATTO altresì del parere motivato dell'Autorità competente in materia di VAS espresso in data 08/06/2017 di seguito riportato in estratto:

“Vista la relazione motivata e vista la tipologia e l'entità degli interventi ritiene di non doversi procedere a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS”

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4[^] comma del D.Lgs. n.267/00.